



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE**

così composta:

Dott. Diego Rosario Antonio Pinto	Presidente
Dott. Biagio Roberto Cimini	Consigliere
Dott. Nicola Saracino	Consigliere Relatore

riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado d'appello iscritta al **numero 7187 del ruolo generale** degli affari contenziosi dell'**anno 2018**, trattenuta in decisione all'udienza del giorno **15/03/2023**, vertente

TRA

PALLESCHI TONINO FIASCHE' CARMELA D'ORAZIO ANTONIO DI CARLO VITTORIO SNC (c.f. 02827950607), PALLESCHI TONINO (c.f. PLLTNN65C18E340B), DI CARLO VITTORIO (c.f. DCRVTR69R10I838W), domiciliati in Indirizzo Telematico, presso lo studio dell'Avv. MALANDRINO GIANLUIGI (c.f. MLNGLG57L03H769R), che li rappresenta e difende.

APPELLANTI

E


FIASCHE' CARMELA (c.f. FSCCML66P45F537Q), domiciliata in VIA CARLO MIRABELLO 14 - C/O AVV. PACIFICO 00100 ROMA, presso lo studio dell'Avv. LOFFREDA DANIELE (c.f. LFFDNL83S29I838G), che la rappresenta e difende.

APPELLATA

OGGETTO: impugnazione del lodo arbitrale

Conclusioni degli appellanti: "In via rescindente: Piaccia all'Ecc.ma Corte adita, accertare e dichiarare la nullità per violazione dell'art. 829 n. 11 c.p.c. del Lodo emesso in data 26.7.2018 nella procedura di arbitrato rituale di cui al Collegio costituitosi in Cassino. In via istruttoria trattandosi di controversia prevalentemente documentale nel prodursi i documenti già depositati nella fase arbitrale, comunque si chiede l'eventuale





acquisizione dell'intero fascicolo del procedimento arbitrale presso la segreteria del Collegio Arbitrale in Cassino Via E. De Nicola n. 2 presso lo studio della dott.ssa Sabrina Masturzi. In via rescissoria: Piaccia a Codesta Ecc.ma Corte rigettare ogni domanda proposta dalla Sig.ra Carmela Fiaschè nel giudizio arbitrale, perché infondata in fatto ed in diritto con condanna della stessa sig.ra Fiaschè al pagamento delle spese di lite.”.

Conclusioni dell'appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, contrariis reiectis: - in via pregiudiziale • dichiarare inammissibile l'appello proposto in proprio da Di Carlo Vittorio e Palleschi Tonino per carenza di legittimazione attiva e, per l'effetto, disporre la loro estromissione dal presente procedimento oltre che la loro condanna al pagamento delle spese di lite e dei compensi professionali di giudizio; • dichiarare inammissibile l'appello per assenza del vizio di nullità legittimante l'impugnazione del lodo ex art. 829 co. 1 n. 11 c.p.c.; - nel merito • rigettare l'appello promosso poiché nullo e/o inammissibile e/o improcedibile e/o improponibile e comunque infondato e/o non provato sia in fatto che in diritto e, al contempo, confermare il lodo arbitrale impugnato; - in ogni caso • con vittoria di spese di lite e compensi professionali di giudizio, oltre spese generali ed oneri accessori come per legge.”.

FATTO E DIRITTO

La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nel lodo arbitrale impugnato:

« SEDE DELL'ARBITRATO »


La sede dell'arbitrato è stata fissata presso lo studio della dott.ssa Sabrina Masturzi in Cassino, Via E. De Nicola n. 2,

« CLAUSOLA COMPROMISSORIA »

La clausola compromissoria è contenuta nell'art. 17 dell'atto costitutivo della società resistente stipulato in data 22 marzo 2014 che così dispone:

«...Omissis ... Le eventuali controversie che insorgessero fra i soci (compresi gli eventuali eredi) o fra i soci e la società e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale saranno decise da un Collegio Arbitrale composto di tre membri, tutti nominati dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti nel cui ambito ha sede la società, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più





diligente. I tre Arbitri così nominati provvederanno a designare il Presidente; nel caso di mancata nomina nei termini, ovvero in caso di disaccordo fra gli Arbitri nominati nella scelta del Presidente, vi provvederà, su istanza della parte più diligente, il presidente del tribunale nel cui circondario ha sede la società. Il Collegio Arbitrale deciderà a maggioranza entro 90 giorni dalla costituzione in modo irrevocabile vincolativo per le parti, come arbitro rituale.

Il Collegio Arbitrale stabilirà a chi farà carico il costo dell'arbitrato e le eventuali modalità di ripartizione.

Non possono essere oggetto di compromesso o clausola compromissoria le controversie relative a diritti indisponibili, nonché quelle nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico Ministero.

Le modifiche alla presente clausola compromissoria devono essere approvate con decisione unanime dei soci».

FORMULAZIONE DELLE RICHIESTE DELLE PARTI

Parte ricorrente "...voglia, decidendo in via rituale, secondo diritto annullare la delibera assembleare del 28 febbraio 2018 della "Palleschi Tonino Fiaschè Carmela D'Orazio Antonio Di Vittorio s.n.c. " per tutti i motivi di invalidità, illegittimità, nullità annullabilità della stessa indicati in fatto e in diritto; con vittoria di spese, competenze professionali, rimborso forfetario ed accessori di legge».

Parte resistente: "sia rigettata ogni domanda proposta dalla Sig.ra Carmela Fiaschè nel giudizio arbitrale perché infondata in fatto ed in diritto, con condanna della stessa Sig.ra Fiaschè al pagamento delle spese di lite e di tutte le spese relative al giudizio arbitrale».

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA ARBITRALE

In data 8 maggio 2018 in Cassino, Via E. De Nicola, 2. presso lo studio della dott.ssa Sabrina Masturzi si costituiva il Collegio arbitrale per la soluzione dell'impugnativa della delibera assunta dai soci della "Palleschi Tonino Fiaschè Carmela D'Orazio Antonio Di Carlo Vittorio s.n.c." in data 21 febbraio 2018* giusta la richiamata clausola compromissoria contenuta nell'art. 17 dell'atto costitutivo della Parte resistente.

Il Collegio nominava quale Presidente la dott.ssa Sabrina Masturzi fissando la sede arbitrale presso il suo studio in Cassino, Via E. De Nicola n. 2. Assegnava a entrambe le parti il termine del 21 maggio 2018 per le memorie, da scambiarsi a mezzo pec e da depositare presso la sede arbitrale sempre a mezzo pec, nonché il termine dell'





11 giugno per le repliche. Fissava, infine, per la discussione l'udienza del 20 giugno 2038, ore 10.00, presso la sede arbitrale invitando le parti a comparire di persona o a mezzo rappresentanti muniti dei necessari poteri.

All'udienza per l'audizione delle parti del 20 giugno 20} 8 erano presenti, per la ricorrente, l'avv. Daniele Loffreda, e, per la parte resistente, l'avv. Gottardo Pallastrelli (C.F.PLLGTR67B09E15010), in sostituzione dell'avv. Gianluigi Malandrino, giusta delega agli atti. Il Collegio procedeva all'interrogatorio libero delle parti, debitamente verbalizzato e sottoscritto da tutti i presenti, e decideva sulle istanze istruttorie formulate nei scritti difensivi dichiarandone l'inammissibilità poiché aventi ad oggetto circostanze irrilevanti ed ininfluenti in fatto e in diritto nel presente giudizio avente ad oggetto esclusivamente l'impugnativa della deliberazione assembleare della "Palleschi Tonino Fiaschè Carmela- Carlo Vittorio" s:n-.c; assunta in data 21 febbraio 2018».

All'esito del giudizio gli arbitri hanno accolto la domanda ed annullato la delibera impugnata del 21 febbraio 2018, regolando le spese dell'arbitrato.

La delibera annullata dagli arbitri per conflitto di interessi ex art. 2373 c.c. era stata adottata a maggioranza dagli appellati che erano stati convenuti in giudizio, su iniziativa dell'appellata, per rispondere della gestione della società; con quella delibera, oltre a revocare l'incarico all'avvocato che aveva introdotto il giudizio si prevedeva che le relative spese fossero a carico dell'appellata e che costei non avrebbe più avuto possibilità di accedere ai conti della società, nominare o revocare collaboratori e consulenti, qualsiasi sua iniziativa fosse soggetta all'approvazione degli altri soci.

Il Collegio arbitrale osservava che l'art. 2373 c.c., pur dettato per le società per azioni era ritenuto applicabile a quelle di persone come espressione del principio di cui all'art. 2287 c.c.. Il mandato conferito al professionista era giustificato dall'art. 4 dello Statuto che attribuiva a ciascun socio, disgiuntamente, la rappresentanza in giudizio della società per l'ordinaria amministrazione, tale ritenendo il conferimento dell'incarico al legale in vista di un'azione conservativa del patrimonio sociale come quella volta ad accertare la responsabilità degli altri soci amministratori, azione promuovibile senz'altro dalla società e secondo la dottrina anche dai (singoli) soci.

La delibera era ritenuta illegittima anche nella parte in cui addebitava alla socia antagonista le spese del giudizio che solo il giudice della causa poteva regolare e nella parte in cui introduceva, a maggioranza, limitazioni ai poteri di un socio





amministratore contro lo Statuto che imponeva invece l'unanimità per simili decisioni.

All'impugnativa del lodo proposto dagli attori in epigrafe ha resistito Fiaschè Carmela.

La causa è stata trattenuto in decisione all'udienza del 15/03/2023, tenutasi in trattazione scritta ed alla quale è comparsa - col deposito di note telematiche - la sola convenuta, con concessione dei termini di legge per lo scambio di conclusionali e repliche.

Di seguito l'esame dei motivi d'impugnativa del lodo.

Nullità del lodo per violazione dell'art. 829 n. 11) c.p.c. per contraddittorietà delle disposizioni in merito alla declaratoria di illegittimità della delibera del 2.2.2018 in relazione al mandato ad litem conferito dalla socia di minoranza.

In questo si sostanzia la critica: *“Si contraddice infatti il Lodo che, dopo tale ampia motivazione, afferma in altro punto della decisione che sarebbe legittimo il conferimento di un mandato ad litem da parte della socia di minoranza, sostenendo poi che tale atto andrebbe qualificato come di ordinaria amministrazione che, come tale , spetta disgiuntamente (ai sensi dell'art. 4 dell'atto costitutivo) a ciascun socio amministratore, a prescindere dalla volontà della maggioranza o dell'assemblea dei soci, per poi concludere che il conferimento del mandato ad litem non sarebbe revocabile con delibera assunta con il voto dei soci di maggioranza Palleschi, D'Orazio e Di Carlo, poiché in conflitto di interessi (art. 2373 comma II° c.c.).”*

Sotto altro profilo gli arbitri non avrebbero tenuto conto dell'art. 2393 c.c. 5 , disciplinante l'azione di responsabilità contro gli amministratori che prevede che la stessa possa essere promossa solo “a seguito di deliberazione dell'assemblea”. Gli stessi attori riconoscono che la norma è dettata in tema di società di capitali ma comunque espressione di un principio generale valido per tutti tipi di società sebbene per quelle di persone (come la Palleschi snc) manchi la previsione, nel codice civile, di un organo deliberativo rappresentato dall'assemblea dei soci. Tuttavia l'art. 4 dell'atto costitutivo della società prevede che: *“l'amministrazione e la rappresentanza della società , sia di fronte a terzi che in giudizio, spetta disgiuntamente a ciascun socio per gli atti di ordinaria amministrazione, mentre per gli atti di straordinaria amministrazione, spetta a maggioranza dei soci, determinata secondo la parte attribuita a ciascun socio negli*





utili...”. L’azione giudiziale intrapresa dalla Fiaschè avrebbe dovuto essere dalla stessa promossa in proprio e non già spendendo il nome di una società di cui lei non detiene la maggioranza, bensì solo il 26 %.

Il collegio arbitrale non avrebbe, infine, indicato il danno di cui è menzione nell’art. 2373 c.c. I° comma, secondo cui : *“la deliberazione approvata con il voto determinante di coloro in conflitto di interessi è impugnabile a norma dell’art. 2377 qualora possa recarle danno”*.

A chiusura del motivo gli attori giustificano l’addebito delle spese del giudizio a chi lo aveva indebitamente avviato in nome della società.

Osserva la Corte che la contraddittorietà di cui all’art. 829 n. 11 cpc *“va intesa nel senso che detta contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione e il dispositivo, mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini l'impossibilità assoluta di ricostruire l'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale.”* (Cass. Civ. sez. I, 21/06/2021, n.17645).

Il motivo è inammissibile perché confonde la contraddittorietà dei motivi del lodo con quella delle sue “disposizioni”.

Nessuna contraddittorietà, invero, può rilevarsi in ciò che gli arbitri hanno disposto, vale a dire l’annullamento della delibera impugnata dato che tale decisione non contraddice la motivazione che la supporta, basata sul conflitto d’interessi nel quale si trovavano i soci di maggioranza, già convenuti nel giudizio di responsabilità.

Ogni questione circa la natura di atto di ordinaria amministrazione dell’azione di responsabilità e sulla legittimazione alla sua proposizione doveva essere affrontata nella sede giudiziale propria, vale a dire dinanzi al giudice dell’azione di responsabilità .

Nullità del lodo ex art. 829 II° n. 11 c.p.c. per contrarietà delle disposizioni ivi contenute in ordine alla declaratoria di invalidità della delibera, nella parte in cui la stessa ha limitato i poteri di amministrazione attribuiti alla socia Fiaschè.

Il collegio – contraddicendo l’iter logico seguito per annullare la delibera di





revoca del mandato ad litem - non avrebbe valorizzato il conflitto d'interessi nel quale si trovava il socio i cui poteri sono oggetto di una delibera che li limita, conflitto escludente la sua partecipazione al voto.

Il motivo è inammissibile perché non può ravvisarsi la denunciata contraddittorietà dato che è lo stesso Statuto a prevedere la limitazione dei poteri del socio solo con il suo consenso, essendo richiesta l'unanimità per l'adozione della relativa delibera, *ratio decidendi* del lodo non presa in considerazione dal motivo d'impugnativa che risulta anche sotto tale profilo inammissibile.

L'impugnazione è pertanto inammissibile.

Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come nel dispositivo secondo i vigenti criteri.

Poiché il presente giudizio è iniziato successivamente al 30 gennaio 2013 e l'impugnazione è respinta, sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 *quater*, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che dispone l'obbligo del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:

a) dichiara l'inammissibilità dell'impugnazione;

b) condanna gli attori, in solido tra loro, al rimborso, in favore di Fiaschè Carmela delle spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 4.500,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge;

— dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1, *quater* d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 come successivamente modificato e integrato, che sussistono i presupposti per il versamento, da parte di PALLESCHI TONINO FIASCHE' CARMELA D'ORAZIO ANTONIO DI CARLO VITTORIO SNC PALLESCHI TONINO DI CARLO VITTORIO di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

Così deciso in Roma il giorno 10/07/2023.

Il Consigliere Estensore
Dott. Nicola Saracino

Il Presidente
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto

